



COMUNE DI ROCCARASO
Ufficio di Polizia Municipale
Viale degli Alberghi n. 2/A – 67037 Roccaraso (AQ)
Tel. 0864/61921 – Fax 0864/6192.222

PEC: protocollo.roccaraso@pec.it – E-mail: sindaco@comune.roccaraso.aq.it

ORDINANZA N. 02 P.M.

del 13/01/2023

Divieto di transito agli autobus turistici nel centro abitato del Comune di Roccaraso ed in località Aremogna (esclusi gli autobus di linea e quelli autorizzati)

IL RESPONSABILE SETTORE VIGILANZA

- **Viste** le ordinanze che sono state emesse negli ultimi venti anni relative al divieto di transito degli autobus turistici per esigenze di ordine pubblico;
- **Considerato** che, le possibili avverse condizioni meteorologiche e il notevole numero di autobus turistici presenti durante il periodo invernale, si ripresenteranno i medesimi disagi di ordine pubblico;
- **Viste** le note annuali emesse per motivi di ordine pubblico dalla Questura di L'Aquila relative ai servizi di sicurezza nel periodo invernale;
- **Ravvisata** la necessità di provvedere in merito;
- **Visto** l'art. 7 del codice della strada emanato con D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni;
- **Visto** il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada emanato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni;
- **Vista** la legge n.267/2000;
- Visto il Decreto Sindacale n°21 del 13.07.2022.

ORDINA

- con decorrenza immediata e fino al giorno 19//04/2022, il divieto di transito agli autobus turistici nel centro abitato del Comune di Roccaraso ed in località Aremogna e l'apposizione di adeguata segnaletica così come di seguito indicata:

- 1) **incrocio S.R. 437 – Viale dello Sport;**
- 2) **Via Roma;**
- 3) **Via Stazione;**
- 4) **Passaggio a livello – innesto Viale dei Tigli;**
- 5) **Bivio SS. 17 Loc. Fonte dell'Eremita;**

6) Bivio Loc. Portella Strada Comunale “Spataro”;

- Sono esclusi da detto divieto gli autobus di linea e gli autobus autorizzati.
- La presente revoca tutte le precedenti ordinanze in merito.
- L'ufficio Tecnico-manutentivo provvederà al regolare posizionamento della relativa segnaletica.
- I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni previste dal codice della strada.
- L'esecuzione della presente ordinanza è demandata ai Funzionari, Ufficiali ed Agenti previsti dall'art.12 del codice della strada.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila o in via alternativa ricorso al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni; in relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.lgs.n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso all'apposizione della segnaletica, al Ministero dei lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. 495/92.

Roccaraso, lì 13/01/2023

**IL Responsabile Settore IV
Cap. dott. Sebastiano Picone**